



STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Della docente Sig.ra **RANDAZZO VALENTINA** nata a Palermo il **16.02.1978** c.f. **RNDVNT78B56G273C**, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di Palermo, via Valerio Villareale n. 6 – 90141 Palermo.
- **USR SICILIA E USR LAZIO**, nella persona dei dirigenti *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di via Valerio Villareale n. 6 – 90141 Palermo.





FATTO

La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nel comparto scuola, in qualità di docente di scuola PRIMARIA posto sostegno, con contratto del 21.10.2015 (cfr. **ALL. 1**).

La ricorrente è titolare a Roma presso l'istituto comprensivo "*Santi Savarino*" (cfr. **All. 2** lettera di notifica del punteggio).

La stessa, ha altresì presentato domanda di assegnazione provvisoria e risulta assegnata a Cefalù (PA) presso l'istituto Comprensivo "*Nicola Botta*" per l'anno scolastico 2021/2022. Da qui, anche, la competenza di Codesto Ill.mo Tribunale ex art. 413 comma 5 cpc. (**cfr. all.ti 3 e 4 pag. 1**)

Ogni anno alla ricorrente di presenta domanda di mobilità interprovinciale al fine di essere trasferita nella propria provincia di residenza e di ricongiungimento familiare, *id est*: Cefalù, (cfr. **all. 2** domanda di mobilità, prima preferenza espressa).

E ciò soprattutto, in relazione al punteggio maturato in graduatoria.

Invero, la ricorrente oggi censura la circostanza che in base al proprio punteggio: Punteggio Base **76**, **punteggio aggiuntivo sostegno 66 e 10 punti per ricongiungimento familiare** sarebbe senza dubbio stata trasferita in una delle 15 preferenze indicate in sede di domanda di mobilità (cfr. **all. 2** pagina 1).

Giova a tal uopo precisare che nella spiegata domanda la deducente così flaggava:

1 Scuola PAEE8AJ01A PA I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA





- 2 Scuola PAEE81001E PA I.C. CAMPOFELICE -TEN.S.CIPOLLA
- 3 Scuola PAEE88801B PA I.C.TRABIA/G.XXIII-LEOPARDI/S.N
- 4 Comune L112 PA TERMINI IMERESE
- 5 Scuola PAEE8AH015 PA I.C. CASTELBUONO-TEN.L.CORTINA
- 6 Scuola PAEE82901G PA I.C. CERDA - M.D.F. GIUSEPPE
- 7 Scuola PAEE8AF01D PA I.C. CACCAMO- G. BARBERA
- 8 Distretto 039 PA Distretto 039
- 9 Distretto 041 PA Distretto 041
- 10 Distretto 069 PA Distretto 069
- 11 Distretto 045 PA Distretto 045
- 12 Distretto 051 PA Distretto 051
- 13 Provincia PA PA PALERMO
- 14 Provincia ME ME MESSINA
- 15 Provincia CT CT CATANIA

Orbene, la ricorrente è stata lesa nella propria posizione atteso che all'interno di queste province, sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore a 152 punti per la medesima classe di concorso: SOSTEGNO - PRIMARIA.

Procediamo per ordine.

A) POSTI DISPONIBILI PER LA CLASSE DI CONCORSO DELLA

RICORRENTE A.S. 2021/22: Palermo 37, Messina 28 posti, Catania 49 posti (cfr. all. 5– prospetto posti disponibili).

Sommando i posti disponibili per la classe di concorso della ricorrente presso la Regione siciliana vi erano, quindi, 114 posti disponibili all'interno delle provincie scelte dalla ricorrente cfr. all. 2 pagina 8.

Questa difesa, allora, deve offrire prova documentale della circostanza che all'interno di una di queste provincie scelte dalla deducente siano stati trasferiti, per la medesima classe di concorso, docenti con punteggio inferiore a 152 punti.

Ecco i docenti per la medesima classe di concorso con punteggio inferiore a 86 punti che sono stati immessi in ruolo nell'a.s. 2021/2022 per la provincia di





Palermo: PA ADEE GM18 GENNARO ANGELA PA ADEE GM18 LA SPIA
FRANCESCA PA ADEE GM18 CANNIZZARO MARIA PA ADEE GM18
CROCIATA VINCENZA PA ADEE GM18 RIZZO ANNA PA ADEE GM18
POLLARI LILLA PA ADEE GM18 CORTESE ROSA PA ADEE GM18
BUTERA ROSA (cfr. **all. 6 individuazione province – immissione in ruolo
anno scolastico 2021/2022**).

Docenti **privi di precedenza (idonei non vincitori)**.

Da qui una illegittima riserva di posti in favore di docenti con punteggio inferiore, reclutati mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito concorsuali collocati nella fase B3 della mobilità a cui è stato consentito, dagli atti di cui oggi si chiede la disapplicazione, di muoversi con precedenza rispetto alla ricorrente nella provincia di assegnazione all'atto di assunzione e non su scala nazionale come gli altri docenti.

- Ora, è bene fin da subito evidenziare, come in ultimo statuito dal Consiglio di Stato (cfr. **ALL. 7**) che a mente del T.U. della scuola, l'articolo 470, comma 1, prevede espressamente che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima e che la contrattazione collettiva, il CCNI allegato e la pedissequa ordinanza non possono derogare, come invece accaduto, alla Legge (art. 470 del TU derogata dal CCNI).

La ricorrente, indi, è stata lesa dalla recente mobilità e dalla pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, **quando di fatto la norma sopra citata prevede invero una PRECEDENZA per la ricorrente.**





Alla stessa, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava alla ricorrente.

La docente, indi, è stata valicata da colleghi docenti aventi punteggio inferiore.

Quindi il MIUR ha errato laddove non ha applicato il principio della preferenza per il trasferimento interprovinciale di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione delle sedi per i nuovi assunti.

Non solo. Questo principio è stato di recente confermato dal Tar Lazio (cfr. **ALL. 8**) con due decreti monocratici sulla scia dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019 in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che *“in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*.

Inoltre, in due nuovi ricorsi (patrocinati dallo scrivente) il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020 – cfr **All. 9** , accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni.

Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 che così si esprime *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il*



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

In pratica i neo immessi per la classe di concorso della ricorrente e per le preferenze indicate dalla stessa, hanno illegittimamente occupato i posti alla stessa riservati dall'articolo 470 del TU che fonda le sue basi normative anche sul principio meritocratico del maggior punteggio nella composizione delle graduatorie di mobilità.

Ma vi è di più.

È bene a tal riguardo evidenziare che in sede di mobilità nei riguardi della ricorrente si è attivata una precipua discriminazione contemplata nella contrattazione integrativa **che ha deciso di accantonare dei posti in favore dei docenti reclutati dalle GM 2012, 16,18 tra l'altro meri idonei e non vincitori di concorso, violando la posizione della ricorrente che come anzidetto, è stata inserita nelle graduatorie del concorso indetto con DDG del 1999.**

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

Considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e della normativa in materia scolastica e che il CCNI e le Ordinanze susseguitesì hanno **derogato alla legge primaria, appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio**, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima





esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

In data 07/06/2021 la ricorrente riceveva la comunicazione di mancato trasferimento dal Lazio alla provincia di residenza (cfr. all. 9).

In seguito alla pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del 07/06/2021 questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per la ricorrente.

Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO

SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022

La ricorrente vanta complessivi punti: 152 di mobilità interprovinciale. Punteggio che, ove correttamente applicato l'art. 470 del TU in materia scolastica, le avrebbe certamente permesso il trasferimento definitivo in provincia indicata in sede di mobilità.

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.





Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte *de qua*.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge,** non derogabile dalla contrattazione collettiva.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale relativo alle provincie optate dalla ricorrente, per l'anno scolastico 2021/2022 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dalla docente pur avendo punteggio inferiore a quello della stessa, ossia inferiore a punti 152.**

Eppure, i posti disponibili erano presenti! Come evidenziato dall'allegato 4.

Posti assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.





Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso".

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e





disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

II MOTIVO

ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE IMPUGNATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 96, 97, 98 — VIOLAZIONE E DEROGA ALL'ART. 463 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA DLGS 297/1994 – VIOLAZIONE E DEROGA DA PARTE DELLA NORMA PATTIZIA AL PRINCIPIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' SANCITO DAL COMMA II° art. 463 del DLGS 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/1999

La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva della mobilità interprovinciale, rispetto al momento dell'assunzione, non trovando alcun riferimento nell'ambito della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata





all'assegnazione di una sede definitiva, espressamente disciplinata dalla L. n. 107/2015.”, disponendo pertanto diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

L'Ordinanza ministeriale impugnata non può derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge. E' stata derogata una norma primaria del nostro ordinamento.

Nel caso di specie, la disposizione impugnata nel determinare le modalità di applicazione del CCNI continua a prevedere *per relationem* un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti provenienti dal canale GM, ossia, i soggetti individuati dalla stessa legge 107/2015: “i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.”

Considerato:

Che, invero, la L. 107/2015 all'art. 1, comma 96 **pone tali categorie** (docenti provenienti dalle GAE (ricorrente) e docenti provenienti dalle GM **sullo stesso**





piano essendo così formulata la lettera della norma in materia di assunzioni a tempo indeterminato: 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

Che, a parità di assunzione, quindi, i trasferimenti devono avvenire per merito, ossia in base al principio del punteggio più elevato.

La ricorrente vanta un punteggio pari a 86 punti.





Invero, art. Art. 463 - Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto **conto dell'anzianità di servizio di ruolo**, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La ricorrente, quindi, rispetto agli idonei ossia ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, **vanta punteggio superiore come da documentazione allegata.**

La ricorrente vanta maggiore anzianità di servizio. La stessa, quindi, vanta i diritti di cui all'art. 463, comma II, a mente del quale: *L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in **misura doppia** rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.*

Principi, questi, totalmente eliminati dall'impugnata ordinanza.

La Legge n. 124/1999 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.





La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, con la contestata ordinanza, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Appare inammissibile nel nostro ordinamento una tale deroga normativa da parte di una norma pattizia. I trasferimenti devono seguire il dettato normativo previsto dalle leggi anzi calendate. Il trasferimento della ricorrente, quindi, deve prevalere sull'assegnazione delle sedi ai GM e il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge (Cfr. Ordinanze Tar Lazio n. 5741/2018 e 457/2019 in materia di inderogabilità alla legge da parte dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità).

III MOTIVO

SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi





a concorso. Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012. L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa. Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Su identica fattispecie, Codesto Ill.mo Tribunale (GDL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di





anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)". Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenza 28.09.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017) e Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017).

IV MOTIVO

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 470 TU IN MATERIA SCOLASTICA

È noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI





che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

V MOTIVO



**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE
GRADUATORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA**

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18) nonché quello 2020 recentemente annullato solo per l'attuale pandemia.

Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.

La Cassazione di contro, ha precisato che “non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.

Il MIUR, quindi, sta coniando una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

**RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E
INDIZIONE DI NUOVO CONCORSO**





È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l'art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione “per l'eventuale copertura”, l'unico limite **allo scorrimento della graduatoria**.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai





concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366).

** ** *

SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per la ricorrente!

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce



una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il modus procedendi appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0)

Tutto quanto sopra premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa

Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente e previa dichiarazione di nullità/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 106 del 29 marzo 2021, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:

- Disapplicare il provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 con diritto ad essere trasferita in una delle sedi





flaggate in sede di domanda di mobilità 2021/2022, secondo l'ordine di preferenza indicato, anche in soprannumero, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti GM immessi in ruolo dalla graduatoria idonei del concorso ordinario 2012, 2016, 2018.

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza della propria istanza di mobilità 2021/22 segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza e segnatamente il trasferimento ad una delle 5 preferenze indicate nella propria istanza di mobilità 2021/2022.
- Annullare la comunicazione personale afferente l'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 07/06/2021 per le motivazioni di cui in premessa.
- Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.





- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Contratto di immissione in ruolo.
2. Notifica trasferimento.
3. domanda assegnazione provvisoria
4. assegnazione provvisoria;
5. prospetto posti disponibili
6. **individuazione province – immissione in ruolo anno scolastico 2021/2022**
7. Ordinanza Consiglio di Stato 2019.
8. Ordinanze Tar Lazio 2020.
9. Esito mobilità;
10. Ordinanza ministeriale 29 marzo 2021.
11. CCNI triennio 2019/2022.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Regione Lazio a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Palermo, addì 20 settembre 2020

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 260,00.

Palermo, addì 20 settembre 2020

Con osservanza

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

